


Giustizia. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'Oua - Ora il giudizio di merito

Sulla conciliazione la parola ritorna al Tar

Non scatta la sospensiva del tentativo di mediazione



Giovanni Negri
MILANO

Si riapre la partita della **conciliazione**. Il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata ieri, ha rinviato al Tar Lazio per una decisione nel merito sulla richiesta di annullamento della disciplina attuativa della mediazione obbligatoria, nella forma assunta dopo le modifiche introdotte nell'estate scorsa. Una decisione che accontenta, almeno per ora, il fronte dell'avvocatura che, attraverso il ricorso presentato dall'Oua, potrà tornare a breve a discutere la questione dopo che la Corte costituzionale aveva bocciato la prima versione della conciliazione e il Governo Letta l'ha reintrodotta.

La pronuncia del Consiglio di Stato non è intervenuta, co-

me avrebbe potuto, sulla richiesta di sospensiva, per cui, per ora, resta vincolante, nei noti termini della condizione di procedibilità, un tentativo di accordo stragiudiziale tra le parti prima di proseguire la causa davanti all'autorità giudiziaria. Nessuno stop alla conciliazione quindi, e attesa per il verdetto del Tar che potrebbe arrivare già prima dell'estate anche se, pure su questo, il Consiglio di Stato non è stato più preciso, riconoscendo sì, sulla base dell'articolo 55 comma 10 del Codice del processo amministrativo, la meritevolezza di un giudizio nel merito, ma evitando (anche) di fissare una data per l'udienza.

Tanto basta, in ogni caso, a fare esultare l'Oua. Per il presidente dell'Oua Nicola Marino, «la mediazione così come è stata congegnata nega ai cittadini l'accesso immediato alla giustizia pubblica. È una palese stortura del nostro sistema giudiziario, un filtro inaccettabile. La Corte costituzionale nella prima bocciatura si era soffer-

mata solo sull'eccesso di delega, senza prendere in esame tutti gli altri aspetti evidenziati dall'Oua e che, invece, sono stati ben esposti nell'appello. Ora al Tar del Lazio tocca una decisione nel merito o il rinvio alla Corte costituzionale. Siamo a un nuovo stop dell'obbligatorietà. Al Governo - conclude Marino - chiediamo di evitare di insistere con un sistema pensato male e realizzato peggio e di voltare pagina: si punti piuttosto su una rete di meccanismi di risoluzione delle controversie giudiziarie (negoziazione assistita, camere arbitrali, mediazione facoltativa e incentivata) di qualità e rispettosi della Costituzione».

Difficile, se non impossibile, che, in assenza di un verdetto della magistratura, il ministero della Giustizia possa disporre l'azzeramento della nuova conciliazione scattata dal 20 settembre. Il Governo ha così reintrodotta l'istituto per "sanare" quell'eccesso di delega sanzionato dalla Corte costituzio-

nale. L'obbligo è pertanto in vigore per quattro anni con un'analisi dei dati alla scadenza del biennio.

Il tentativo di mediazione è allora obbligatorio in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Sul piano della procedura, il procedimento di mediazione si dovrà aprire con un incontro preliminare tra le parti e il mediatore, con obiettivi di informazione. Se al primo incontro emerge l'impossibilità di un accordo, nessun compenso sarà dovuto all'Organismo di mediazione. La conclusione del primo incontro senza accordo è sufficiente per considerare superata la condizione di procedibilità dell'azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

